

STATUTO ASSOCIAZIONE
SEU SERVIZIO EUROPA
Testo vigente approvato in data 13 gennaio 2010

Statuto dell'Associazione

"Servizio Europa"

Titolo I - Norme generali

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA

E' costituita l'Associazione "SERVIZIO EUROPA - Documentazione informazione e studi Europei" in breve anche "SEU".

L'Associazione ha sede in Perugia. Eventuali trasferimenti di sede nello stesso Comune non costituirà modifica statutaria; gli organi dell'Associazione dovranno comunque provvedere a tutte le formalità di legge per la pubblicizzazione dell'avvenuto trasferimento, con esonero di responsabilità per gli uffici interessati.

La sua durata è fissata fino all'anno 2050.

Articolo 2

FINALITA' e ATTIVITA'

Scopo dell'Associazione è quello di contribuire ad elevare il livello della partecipazione effettiva di cittadini, imprese, associazioni, istituzioni regionali ed eventualmente nazionali e enti pubblici, alle azioni di integrazione economica e di cooperazione intergovernativa intraprese dall'Unione europea e dalle altre Istituzioni di cooperazione europea.

A tal fine l'Associazione:

- 1) progetta e realizza programmi di formazione *in affari europei rivolti a giovani, professionisti, imprese e pubblica amministrazione;*
- 2) esplica un'attività di informazione di carattere sia generale che specifica attraverso interventi ed azioni, tra i quali seminari, incontri, dibattiti, diretti tanto ad un pubblico generico che a specifici bacini e settori di utenza;
- 3) stabilisce collegamenti e *attiva partenariati locali, nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti sviluppati nell'ambito di programmi comunitari, nazionali o locali;*
- 4) riunisce, ordina e mette a disposizione del pubblico la documentazione prodotta dall'Unione europea, nonché materiali bibliografici prodotti da ricerche e più in generale sull'economia e l'organizzazione internazionale;
- 5) promuove attività editoriali e di pubblicazione periodica.

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità, può istituire idonei rapporti con:

- Amministrazioni pubbliche, *enti ed associazioni italiani;*
- *Istituzioni e organismi pubblici a livello europeo;*
- Imprese pubbliche e private operanti in Italia e all'estero.

Per la realizzazione dei propri obiettivi, l'Associazione può ricevere contributi sotto varie forme oltre che dai propri soci, anche da enti, istituzioni, associazioni e imprese interessate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, di altre istituzioni, associazioni, erogare a cittadini italiani e degli altri Paesi dell'Unione europea borse di studio e di tirocinio.

L'Associazione può operare, oltre che di propria iniziativa, in collaborazione con qualsiasi soggetto pubblico o privato.

L'associazione non ha scopo lucrativo.

In ogni caso, pur senza scopo di lucro, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, creditizie, mobiliari e immobiliari utili o necessarie, al conseguimento dei propri fini e concedere, nel proprio interesse, garanzie di ogni genere.

Titolo II - Soci

Articolo 3

SOCI

Sono soci del SEU:

- Sviluppumbria S.p.A.
- la Provincia di Perugia;
- la Provincia di Terni;
- il Comune di Perugia;
- il Comune di Terni;

Nuovi soci possono essere ammessi su deliberazione dell'Assemblea che determina la quota associativa. La proposta di nuovi soci viene sottoposta all'Assemblea dall'Amministratore Unico

Possono essere enti, istituti, associazioni, che, per le competenze e l'attività svolta, appaiano idonei a concorrere al perseguimento delle finalità sociali e che si impegnino a contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 2.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 4

OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio si impegna:

- a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità dello stesso;
- b) a collaborare con l'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- c) a versare l'annuale quota associativa ordinaria, previo l'espletamento delle procedure e autorizzazioni proprie di ciascun socio.

Articolo 5

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo il termine di durata dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili, salvo i casi consentiti dalla legge, con esclusione di ogni forma di rivalutazione. E' espressamente esclusa durante la vita dell'Associazione qualsiasi distribuzione tra Associati, ancorché indiretta, di capitale, utili, riserve, accantonamenti, avanzi di gestione, residui attivi e comunque di utilità di ogni tipo, salvo i casi previsti dalla legge.

Il rapporto associativo può rescindersi:

- Per recesso del Socio, da comunicarsi *all'Amministratore Unico* con preavviso di tre mesi rispetto allo scadere di ogni anno, da conteggiarsi a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui si è istituito il rapporto associativo;
- Per motivata esclusione del Socio, deliberata dall'Assemblea dei Soci, previa diffida, in caso di gravi, reiterati inadempimenti degli obblighi associativi o di qualunque altro comportamento incompatibile con il perseguimento

delle finalità di cui all'art. 2.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio all'art. 24 del Codice Civile.

Titolo III – Organi

Articolo 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- L'Amministratore Unico
- Il revisore dei Conti

Articolo 7
COMPONENTI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci. I componenti dell'Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta.

Ogni componente ha diritto ad un voto. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e programma di lavoro e per l'approvazione del bilancio consuntivo. Inoltre l'Assemblea può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria su richiesta di un terzo dei soci o dell'Amministratore unico. La convocazione avviene con lettera a cura dell'Amministratore unico con almeno 8 giorni di anticipo sulla data fissata. In casi di urgenza la convocazione può avvenire con tre giorni di preavviso.

Articolo 8
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) approva, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano ai sensi dell'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, il bilancio dell'Associazione;
- b) *approva il bilancio preventivo ed il programma di attività ;*
- c) delibera sull'accettazione di nuovi Soci e sull'eventuale esclusione di Soci;
- d) determina le quote di adesione di nuovi Soci e le quote associative ordinarie;
- e) *nomina l'Amministratore Unico;*
- f) *nomina il revisore dei Conti;*
- g) decide sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei due terzi dei Soci;
- h) decide sulle indennità e rimborsi spettanti alle cariche associative;
- i) delibera su ogni argomento proposto dall'Amministratore Unico.

Articolo 9

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. La funzione di segretario è svolta da uno dei presenti scelto dall'Amministratore Unico.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti con diritto di voto; in caso di parità prevale il voto dall'Amministratore Unico

Le modalità di voto sono stabilite dall'Amministratore Unico, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario e sottoscritto da questi e dall'Amministratore Unico.

Articolo 10

L'AMMINISTRATORE UNICO

L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni salvo revoca dell'incarico deliberata dall'Assemblea.

L'Amministratore è il legale rappresentante dell'associazione.

L'Amministratore adotta tutti gli atti di organizzazione degli uffici e di gestione amministrativa e finanziaria.

Sovrintende al funzionamento degli uffici, gestisce il personale, stipula i contratti con i collaboratori esterni.

In particolare ad esso compete di:

- a) predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- b) predisporre il programma annuale di attività e il bilancio di previsione;*
- c) gestire il personale;*
- d) stipulare accordi con i Soci ai fini dell'utilizzazione di strutture e della collaborazione di personale qualificato con riferimento a singoli progetti o linee di attività dell'Associazione;*

Articolo 11

COMITATO SCIENTIFICO

Al fine di assicurare e garantire la qualità dell'attività dell'Associazione, ci si avvale della consulenza di un apposito Comitato Scientifico composto da un numero massimo di sei membri con funzioni di:

garantire l'attuazione dei programmi sotto il profilo dei contenuti e della qualità;

proporre nuovi settori e campi di attività e metodologie didattiche.

Il Comitato Scientifico, nominato dall'assemblea, elegge nel suo seno un Presidente il quale assiste alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto.

Articolo 12

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti esercita, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo della gestione amministrativa dell'associazione. Predisporre la relazione illustrativa al bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea. E' nominato

dall'Assemblea. Dura in carica tre anni, salvo decadenza, e può essere riconfermato per un solo mandato.

Titolo IV - Patrimonio, Scioglimento, Disciplina transitoria

Articolo 13
PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi;
- b) da beni che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) da eventuali avanzi di gestione.

Si applica l'art. 37 del Codice Civile (Fondo Comune).

Articolo 14
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude, pertanto, il 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico predisponde in tempo utile per l'approvazione dell'Assemblea, il bilancio *consuntivo costituito dal conto del patrimonio, dal conto delle spese e dalle rendite e dalla relazione illustrativa*. Il bilancio preventivo, corredato dal programma delle attività dell'anno predisposto dall'amministratore unico, è approvato dall'assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Articolo 15
CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo può essere appellato presso il tribunale di Perugia

Articolo 16
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a *maggioranza assoluta dei Soci*, la quale procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione, da qualsiasi titolo dipenda, l'Associazione determinerà le modalità di liquidazione del patrimonio esclusivamente a mezzo devoluzione, al netto di eventuali passività, a favore di altre associazioni o enti con scopi analoghi o affini, in conformità a quanto stabilito dalle competenti Autorità e secondo la normativa vigente al momento dello scioglimento, con esclusione di ogni possibile riparto tra gli associati di qualsiasi bene o utilità di ogni genere.